



Ord. Dir. n. 200

Avellino, li 26/06/2017

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE DI ALLUMINIO IN OCCASIONE DI EVENTI CON RILEVANTE AFFLUSSO DI PUBBLICO.

IL SINDACO

Visto che il 30 giugno 2017 ci sarà l'insediamento del nuovo Vescovo della città e la manifestazione religiosa richiamerà un notevole afflusso di persone;

Considerato che:

- I gravi eventi accaduti recentemente a Torino hanno espresso con tutta evidenza i rischi, nell'attuale contesto generale, per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la pubblica incolumità derivanti dall'abbandono al suolo dei contenitori sopra menzionati, vuoti e infranti;
- E' stata valutata l'opportunità, allo scopo di prevenire effetti pregiudizievoli per l'ordine e sicurezza pubblica e per la pubblica incolumità, l'adozione di provvedimenti di divieto di vendita, detenzione e consumo di bevande contenute in contenitori di vetro e in lattine di alluminio in occasione di eventi che prevedano una rilevante concentrazione di partecipanti e/o elevato afflusso di pubblico.

Ritenuto necessario, al fine di garantire il preminente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza, **vietare**, nelle aree interessate dalle manifestazioni cittadine, il consumo in asporto e la vendita di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio;

Considerato che il divieto è diretto a prevenire episodi di vandalismo connessi all'abbandono, dopo l'uso, dei contenitori sopra menzionati, nonché gli eventuali rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti delle stesse, il divieto non sarà applicato nel caso di somministrazione di bevande in bottiglia o in lattina di alluminio ai soli avventori seduti al tavolo all'interno degli esercizi pubblici;

Rilevata pertanto la necessità che il consumo di bevande, all'infuori dei luoghi sopra specificati, avvenga nel rispetto assoluto del divieto di utilizzo di contenitori di vetro e lattine di alluminio, impiegando in sostituzione contenitori di carta, plastica leggera o materiale equipollente;

Dato atto che il divieto oggetto del presente provvedimento è diretto ai pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti di ogni tipologia), alle attività commerciali in sede fissa (ivi compresi i distributori automatici) e su area pubblica, alle attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, e alla generalità dei cittadini.

Visto: la Circolare del Ministero degli Interni n. 555/Op/1991/2017/1 del 07/06/2017

Visto il D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per i motivi sopra espressi il divieto di vendita per asporto, di detenzione o cessione a qualsiasi titolo da parte di esercizi pubblici, esercizi in sede fissa, di attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in recipienti di vetro e in lattine di alluminio, anche ove erogate da distributori automatici. A tale proposito i gestori di distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura ed adempimento necessario per impedire l'erogazione dei suddetti prodotti.

Il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio; che i divieti sopra espressi siano applicati dalle **ore 08.00 alle ore 24.00 del 30 giugno 2017** a tutti i soggetti situati all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: Piazza della Libertà, Corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra Piazza Libertà e Via Matteotti), Via Matteotti, Via De Sanctis, Via Due Principati, Via Ferriera, Via Nappi, Via Duomo, Corso Umberto, Via Circumvallazione, Via Del Gaizo, Via Amabile, Piazza Garibaldi, Via Vasto e Via Mancini;

DA ATTO CHE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
 - Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00, secondo le procedure di applicazione previste dalla legge 24/11/1981, n. 689.
- In caso di secondo accertamento si procederà, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, anche alla sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 *quater* del comma 1 del R.D. 18/06/1931 n. 773.

DISPONE

- che gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e della forza pubblica, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione e la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;
- la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.

AVVISA

che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, *ex* D.P.R. n.1199/1971;

